SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 gennaio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1985, n. **828**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 194, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli con l'intitolazione «Normativa generale - Scuole dirette a fini speciali»:

NORMATIVA GENERALE

Scuole dirette a fini speciali

Art. 195. — Nell'Università di Roma «La Sapienza» è istituita la seguente scuola diretta a fini speciali:

informatica.

Art. 196. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 197. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola.

Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 198. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 199. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 200. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 201. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 202. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessati, sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 203. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 204. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 205. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 2.

Dopo l'art. 1030, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali di informatica:

Scuola diretta a fini speciali di informatica

Art. 1031. — È istituita una scuola diretta a fini speciali di informatica presso l'Università di Roma «La Sapienza».

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e la elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 1032. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede 250 ore di insegnamento e 250 ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la durata del corso è prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 3, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 1033. — Poiché la stuttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza alle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 1034. — Concorrono alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti, e il dipartimento di informatica e sistemistica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 1035. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distribuiti.

Gli insegnamenti di «sistemi per l'elaborazione dei dati» e di «sistemi informativi» sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 1036. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 1037. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 1038. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno 80 ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 1039. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 1040. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 199

86G0042

LEGGE 8 gennaio 1986, n. 5.

Interventi assistenziali a favore del personale del Ministero della sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel quadro degli interventi assistenziali a favore del personale, il Ministro della sanità è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore del circolo dopolavoro del Ministero della sanità per il funzionamento dell'asilo-nido e per l'espletamento degli altri servizi sociali.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 475 milioni per l'anno finanziario 1985 ed a lire 95 milioni annui per gli esercizi successivi, si provvede quanto a lire 95 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 1222 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1985, e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, quanto a lire 380 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per « Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEGAN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 392):

Presentato dal Ministro della sanità (DEGAN) il 19 dicembre 1983.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 7 febbraio 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione l'11 luglio 1984 e approvato il 12 luglio 1984.

Camera dei deputati (atto n. 1950):

Assegnato alla XIV commissione (Igiene e sanità), in sede legislativa, il 31 luglio 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XIV commissione il 7, 20 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 27 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 392/B):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e sanità), in sede deliberante, il 12 aprile 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione e approvato il 18 dicembre 1985.

86G0034

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1985.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1984 che ha determinato la misura dei conguagli relativi alla perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1984 e stabilisce gli elementi necessari alla perequazione dei trattamenti pensionistici per l'anno 1985;

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione automatica delle pensioni con effetto dal 1° agosto 1985, il cui valore capitale è stato complessivamente valutato in circa 4,1 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione a motivo della permanenza della situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato altresì che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante la imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,30 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea un'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

86A0400

DECRETO 9 gennaio 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Gestione cooperativa mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa mista «Gestione cooperativa mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa mista «Gestione cooperativa mense cooperativa nel settore dei servizi a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott. Piergaetano Marchetti in data 28 gennaio 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Gocini dott.ssa Carmela, domiciliata in Milano, piazza Monte Meda n. 5;
Pagliarini dott. Giancarlo, domiciliato a Milano, via G. B. Morgagni n. 11;
Plantera dott. Franco, domiciliato a Nardò (Lecce), viale Europa n. 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A0399

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1985.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita di tipo misto, a premio annuo, con terminal bonus e prestazione garantita espressa in Unità di conto europea - E.C.U., e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 2 luglio, 13 settembre e 29 ottobre 1985 della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 6 novembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autentico e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Roma:

tariffa n. 13 (E.C.U.) Riv. - T.B. - assicurazione mista immediata, a premio annuo, a prestazione garantita espressa in Unità di conto europea - E.C.U, con rivalutazione annua del capitale e del premio e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che di vita a scadenza (Terminal Bonus).

I tassi di premio da adottare sono gli stessi approvati con decreti ministeriali 4 novembre 1977, 30 settembre 1980, 7 agosto 1984 per la tariffa n. 13 Riv. - T.B. - assicurazione mista a premio annuo, con rivalutazione del premio e della prestazione garantita;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa n. 13 (E.C.U.) Riv. T.B.;

tariffa n. 13 J (E.C.U.) Riv. - assicurazione mista immediata a premio unico, con rivalutazione del capitale, e prestazione garantita espressa in Unità di conto europea - E.C.U.

I tassi di premio da adottare sono gli stessi approvati con decreti ministeriali 6 ottobre 1981 e 7 agosto 1984 per la tariffa n. 13 J Riv. - assicurazione mista immediata con rivalutazione annua del capitale, a premio unico;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla suindicata tariffa n. 13 J (E.C.U.) Riv.;

regolamento della «Gestione European Currency Unit - GECU», delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle forme assicurative sopracitate.

Art. 2.

La S.p.a. Assicurazioni generali è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto, nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il endiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0403

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1986:

Borrelli Maria, notaio residente nel comune di Cupramontana, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Castelfidardo, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Graziano Luigi, notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Airola, distretto notarile di Benevento, con l'anzidetta condizione;

Caltabiano Paolo, notaio residente nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione;

Dragonetti Mercurio Paolo, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Ivrea, con l'anzidetta condizione;

Niro Laura, notaio residente nel comune di Sassa, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila, con l'anzidetta condizione;

Morbidelli Roberto, notaio residente nel comune di Torino, è trasferito nel comune di Recanati, distretto notarile di Macerata, con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Nicola, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione;

Licini Cesare, notaio residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Pennabilli, distretto notarile di Pesaro, con l'anzidetta condizione;

Bongiorno Pier Germano, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Monticelli d'Ongina, distretto notarile di Piacenza, con l'anzidetta condizione;

Preite Aldo, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Volterra, distretto notarile di Pisa, con l'anzidetta condizione;

Lettera Fernando, notaio residente nel comune di Loano, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Albenga, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Brando Paolo, notaio residente nel comune di Forno di Zoldo, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Barbarano Vicentino, distretto notarile di Vicenza, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1986 il decreto ministeriale 9 gennaio 1986 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Preite Aldo alla sede di Volterra, distretto notarile di Pisa.

86A0385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Fonderia di Somma*, sede e stabilimento in Scafati (Napoli):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1985 e successivi: dal 1° maggio 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Calzaturificio Antonelli*, sede in Casandrino (Napoli), fallita l'11 luglio 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1986 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.r.l. Blox*, sede in Napoli:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

4) *Calzaturificio Deca di Carmine d'Errico*, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983 e successivi: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Due G. Sud*, sede in Napoli:
periodo: dal 28 aprile 1985 al 28 luglio 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983 e successivi: dal 2 agosto 1982;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a Martiny Ettore*, sede in Torino, filiale di Napoli:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985 e successivi: dal 7 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

7) *E.R.M.A.N. di Enrico e Roberto Magli*, sede in Frattamaggiore (Napoli), fallita il 29 ottobre 1981:
periodo: dal 9 luglio 1984 al 28 ottobre 1984 (ultima);
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1982: dal 13 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

8) *S.p.a Sitelco*, sede legale e amministrativa in Genova, unità produttiva di Napoli-Bagnoli, fallita il 31 luglio 1985:
periodo: dall'11 giugno 1984 al 10 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1981 e successivi: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a Sitelco*, sede legale e amministrativa in Genova, unità produttiva di Napoli-Bagnoli, fallita il 31 luglio 1985:
periodo: dall'11 dicembre 1984 al 31 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1981 e successivi: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Carpenterie campane*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984 e successivi: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. ITC - Industria termotecnica campana*, stabilimento in San Giorgio a Cremano (Napoli):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Siccet - Arch. E. Monti - Cantieri*, sede e stabilimento in Napoli:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1983 e successivi: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. SPA.ME.CON. - Forniture civili e militari*, sede in Nola (Napoli), fallita il 12 settembre 1984:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e successivi: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

14) *S.p.a. Snia Viscosa*, stabilimento di Napoli, ora *S.p.a. Snia B.P.D.*, stabilimento di Napoli:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1979 e successivi: dal 28 luglio 1979;
pagamento diretto: si.

15) *Pastificio Guido Ferrara*, stabilimento in San Paolo Belsito (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e successivi: dal 10 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cogema - Compagnia generale manutenzione*, sede in Napoli:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1982 e successivi: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

17) *S.a.s. Pugema*, sede in Melito di Napoli e unità produttiva presso stabilimento Alfa Romeo Auto di Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1982 e successivi: dal 1° marzo 1982;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Plast Light*, sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), fallita il 2 febbraio 1984:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983 e successivi: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

19) *S.p.a. Conars Sud*, sede in Napoli, stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
dal 1° settembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *Calzaturificio pantalonificio L'Arianna*, stabilimento in San Giorgio a Cremano (Napoli), fallita il 12 luglio 1984:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 e successivi: dal 21 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

21) *S.r.l. Figli di Gennaro Malasomma*, sede e stabilimento in San Pietro a Patierno (Napoli), fallita l'8 maggio 1985:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984 e successivi: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

22) *Calzaturificio Lupet*, stabilimento in Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983 e successivi: dal 6 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. M.A.R.E.S. - Macchine attrezzature riparazioni edili stradali*, sede in Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
dall'11 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Stelio Merolla*, sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e Santa Anastasia (Napoli), fallita il 5 ottobre 1983:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e successivi: dal 5 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Masoneilan*, stabilimento in Casavatore (Napoli) e ufficio commerciale in Milano:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1983 e successivi: dal 7 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. Calzaturificio Antonio Diaferia di Ugo Diaferia e C.*, stabilimento in Casoria (Napoli), fallita il 26 aprile 1985:
periodo: dal 28 ottobre 1985 al 25 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e successivi: dal 27 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

27) *S.p.a. Alfa Romeo - Veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche*, sede in Napoli, stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 maggio 1982 e successivi: dal 30 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Mangimi Marzoli*, sede in Torre del Greco (Napoli), fallita il 6 marzo 1985:
periodo: dal 2 dicembre 1985 al 2 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1983 e successivi: dal 30 agosto 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

29) *S.r.l. Lab*, sede in Casavatore (Napoli), fallita l'11 luglio 1984:
periodo: dal 15 luglio 1984 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
dall'11 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

30) *S.p.a. Moneta industria*, sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Hydropress*, sede in Napoli-Barra:
periodo: dall'11 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1978 e successivi: dal 13 maggio 1978;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale*, stabilimento in Qualiano (Napoli), fallita il 18 ottobre 1984:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982 e successivi: dal 7 settembre 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

33) *S.n.c. Pubbligraf*, sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), fallita il 12 ottobre 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 gennaio 1983 e successivi: dal 1° luglio 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

34) *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, sede in Napoli:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985 e successivi: dal 3 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale*, sede in Casoria (Napoli), fallita il 23 agosto 1983:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 e successivi: dal 23 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

36) *S.r.l. C A M - Capodimonte artistica Mollica*, sede e stabilimento in Napoli, fallita l'11 maggio 1983:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1983 e successivi: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

37) *Calzaturificio Myriam e Avana di Salvatore Scala*, stabilimento in Napoli-Ponticelli, fallita il 20 luglio 1983:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984 e successivi: dal 20 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

38) *S.r.l. Comin - Costruzioni e montaggi industriali*, sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli):
periodo: dal 9 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1983 e successivi: dal 13 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Pastificio Lucio Garofalo*, sede in Gragnano (Napoli):
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984 e successivi: dal 6 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Gallino Sud*, sede in Napoli, stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1983 e successivi: dal 18 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Manifatture del Matese*, sede Napoli e stabilimento in Piedimonte Matese (Caserta):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

42) *Cooperativa A S A*, sede in Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 23 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
dal 21 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Manifatture Riunite De.Vo*, sede in Aversa (Caserta), stabilimento in Aversa (Caserta) e Scafati (Salerno):
periodo: dal 16 maggio 1985 al 17 novembre 1985 (prima concessione);
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
dal 16 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Eurovideo*, sede in Gricignano d'Aversa (Caserta):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985 e successivi: dal 29 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Rotografica*, sede sociale in Napoli e stabilimento in Caserta, fallita il 20 aprile 1983:
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984 e successivi: dal 20 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri*, sede sociale e stabilimento in San Leucio di Caserta (Caserta):
periodo: dal 17 dicembre 1984 al 16 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri*, sede sociale e stabilimento in San Leucio di Caserta (Caserta):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi: dal 19 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. CMF Sud*, sede in Livorno e stabilimento in Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 3 agosto 1983 e successivi: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Cane profilati*, sede in Gravellona Toce (Novara), stabilimento in Cellole (Caserta), fallita il 6 settembre 1984:
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1981 e successivi: dall'11 maggio 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

50) *S.p.a. Modinform*, sede e stabilimento in Marcianise (Caserta) - Gruppo Olivetti:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

51) *S.p.a. Macom* ora *Alitec S.p.a.*, sede e stabilimento in Marcianise (Caserta) - Gruppo Olivetti:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

52) *Retam Sud S.p.a.*, sede in Bresso (Milano) e stabilimento in Marcianise (Caserta):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984 e successivi: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Sicam*, sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), fallita il 23 dicembre 1982:
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 aprile 1983 e successivi: dal 24 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

54) *S.p.a. De Vizia Transfer*, sede in Avellino ed unità produttiva c/o lo stabilimento S.p.a. Fiat - Iveco di Flumeri (Avellino):
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984 e successivi: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

55) *S.r.l. Icobox*, stabilimento in Battipaglia e sede legale in Avellino, fallita il 7 ottobre 1982:
periodo: dal 19 agosto 1985 al 6 ottobre 1985 (ultima);
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 maggio 1982 e successivi: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

56) *S.p.a. Slai Cord*, stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1982 e successivi: dal 17 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Industria ceramica salernitana*, stabilimento in Salerno:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985 e successivi: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

58) *S.n.c. L.A.S.A. - Lavorazione sedie ed affini*, sede e stabilimento in Fisciano (Salerno):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984 e successivi: dal 24 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Petti Antonio fu Pasquale, conserve alimentari*, stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 6 marzo 1985;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983 e successivi: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

60) *S.p.a. Sassonia*, stabilimento in Salerno:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 28 maggio 1983 e successivi: dal 24 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

61) *Aniello Colonnese, officine meccaniche*, sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno), fallita il 25 gennaio 1984:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984 e successivi: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79.

62) *S.p.a. Moretti* di Benevento:
periodo: dal 23 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985 e successivi: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

63) *S.p.a. Moneta pentole*, sede legale in Napoli e stabilimento in Arpaia (Benevento):
periodo: dal 2 settembre 1984 al 2 marzo 1985 (prima concessione);
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
dal 2 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

64) *Società edile cooperativa a r.l. Pievequinta*, sede in Forlì:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Ceramiche riunite Sassolnuova e Sassolart*, sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

66) *S.p.a. Promedo Sud*, sede e stabilimento in Salerno Fuorni:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 7 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1982 e successivi: dal 13 luglio 1981;
pagamento diretto: si.

67) *Molino e pastificio Vincenzo Improta & figli*, con stabilimento in Napoli:
periodo: proroga da quarantotto a cinquantaquattro mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

68) *Cartotecnica Santa Lucia*, sede e stabilimento in Ottaviano (Napoli):
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici
primo decreto ministeriale 6 aprile 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

69) *S.p.a. Comind Sud*, stabilimento di Napoli:
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 26 gennaio 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

70) *Molino e pastificio Vincenzo Improta & Figli*, stabilimento in Napoli:
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

71) *S.r.l. Filature Cavese*, sede in Cava dei Tirreni (Salerno):
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 12 maggio 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

72) *Guida Vincenzo - Industria mobili*, stabilimento in Angri (Salerno):
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

73) *Carpinelli Gioacchino*, stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno):
periodo: proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 10 marzo 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

74) *S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori*, sede legale in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta):
periodo: proroga da sessanta a sessantasei mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

75) *S.p.a. Italmense*, presso stabilimento Pozzi Richard Ginori S.p.a. di Sparanise (Caserta):
periodo: proroga da trenta a trentasei mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

76) *S.p.a. Italmense*, presso stabilimento Pozzi Richard Ginori S.p.a. di Sparanise (Caserta):
periodo: proroga da trentasei a quarantadue mesi;
causale: eventi sismici;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1982 e seguenti: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Comital*, sede in Volpiano (Torino):
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seguenti: dal 3 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

2) *S.p.a. Ipra*, sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e San Giorgio (Torino):
periodo: dal 17 giugno 1985 al 15 settembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 17 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Legatoria del Verbano*, sede in Gravellona Toce (Torino):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seguenti: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

4) *S.p.a. Laminati plastici e rivestimenti*, sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino):
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 2 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Laminati plastici e rivestimenti*, sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino):
periodo: dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983 e seguenti: dal 2 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

6) *S.p.a. C.P.M.*, sede in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino):
periodo: dal 24 giugno 1984 al 23 dicembre 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Manifattura tessile di Nole*, sede e stabilimento in Nove Canavese (Torino):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984 e seguenti: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Manifatture Martiny*, sede ed uffici in Torino e stabilimento in Venaria (Torino):
periodo: dal 10 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984 e seguenti: dal 7 giugno 1984;
pagamento diretto: si.
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

9) *S.r.l. Sirtal*, sede in Bruino (Torino):
periodo: dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983 e seguenti: dal 31 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Devalle Marcello*, di Torino:
periodo: dal 6 maggio 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1983 e seguenti: dall'8 novembre 1982;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Omniplast*, di Rivoli (Torino), fallita il 29 novembre 1982, ultima concessione:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 29 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 marzo 1982;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1982 e seguenti: dal 19 ottobre 1981;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *Ditta S.I.R.*, sede in Rosta (Torino), fallita il 2 luglio 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1985 e seguenti: dal 2 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Camerano & C.*, di Grugliasco (Torino), fallita il 7 marzo 1983, ultima concessione:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 7 marzo 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 maggio 1982;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1982 e seguenti: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.r.l. La Mec*, di Regina Margherita (Torino), fallita il 5 novembre 1984:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1985 dal 26 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

15) *S.r.l. Olivero*, di Torino:
periodo: dal 30 settembre 1984 al 31 marzo 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Olivero*, di Torino:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 29 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Olivero*, di Torino:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 29 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

18) *S.p.a. Alba Tessile*, sede in Alba, stabilimenti in Alba, Saluzzo, Cortemilia e Guarene (Cuneo):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 23 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e seguenti: dal 22 agosto 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

19) *S.a.s. A.R.CO.M.*, sede e stabilimento in Cherasco (Cuneo), fallita il 26 aprile 1983:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 luglio 1983 e seguenti: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

20) *S.n.c. F.I.M. - Fabbrica italiana mobili dei fratelli Villosio*, sede legale e stabilimento in Castigliole Saluzzo (Cuneo):
periodo: dal 26 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984 e seguenti: dal 28 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS.

21) *S.p.a. Michelin italiana*, sede in Torino e stabilimento in Fossano (Cuneo):
periodo: dal 13 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1983 e seguenti: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Michelin italiana*, sede in Torino e stabilimento in Fossano (Cuneo):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 6 giugno 1983 e seguenti: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Michelin italiana*, sede in Torino e stabilimento in Trento:
periodo: dal 22 aprile 1985 al 20 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983 e seguenti: dal 26 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Michelin italiana*, sede in Torino e stabilimento in Trento:
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 20 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1983 e seguenti: dal 26 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

25) *Ditta Maglificio Malba di Costa Guido*, sede e stabilimento in Alba (Cuneo):
periodo: dall'11 aprile 1983 all'11 ottobre 1983;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *Ditta Maglificio Malba di Costa Guido*, sede e stabilimento in Alba (Cuneo):
periodo: dal 12 ottobre 1983 al 9 aprile 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
prima concessione: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. MA.BI. - Maglificio biellese fratelli Fila* di Biella (Vercelli), ora *S.p.a. Fila sport*:
periodo: dal 19 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1984 e seguenti: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Elettromeccanica Verbano*, sede e stabilimento in Novara:
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1985 e seguenti: dal 9 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Fratelli Cane*, sede di Omegna (Novara), fallita l'11 febbraio 1985:
periodo: dal 12 agosto 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 27 luglio 1985 dall'11 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

30) *S.p.a. Sap Puppieni*, sede e stabilimento in Crusinallo di Omegna (Novara):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985 e seguenti: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Ormig*, sede in Ovada (Alessandria):
periodo: dal 7 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 20 settembre 1982 e seguenti: dall'11 gennaio 1982;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Alfacavi*, sede in Quattordio (Alessandria):
periodo: dal 16 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 maggio 1982 e seguenti: dal 18 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Ocea*, sede in Castell'Alfero (Asti), fallita il 2 giugno 1983:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1982 e seguenti: dal 4 gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
visto l'art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

34) *S.p.a. Distilleria canallese - C. Bocchino*, sede in Canelli e stabilimenti in Canelli e Calamandrana (Asti):
periodo: dal 12 agosto 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985 e 14 novembre 1985: dal 14 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Maxel Vallee d'Aoste*, sede in Gignod (Aosta):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - 22 febbraio 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e seguenti: dal 18 aprile 1983;
pagamento diretto: si.

36) *Gruppo SIR finanziario e società collegate*, sede ed unità nazionali:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1981 e seguenti: dal 14 settembre 1981 e varie;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Industrie Zanussi*, sede legale in Pordenone ed unità nazionali:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983 e seguenti: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

38) *S.a.s. G. Barberis mensa aziendale*, presso stabilimento sito in Grugliasco (Torino) della S.p.a. Carrozzeria Bertone:
periodo: dal 2 gennaio 1982 al 4 luglio 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

39) *S.a.s. G. Barberis mensa aziendale*, presso stabilimento sito in Grugliasco (Torino) della S.p.a. Carrozzeria Bertone:
periodo: dal 20 settembre 1982 al 31 dicembre 1982;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 luglio 1982;
visto l'art. 23 della legge n. 155/81.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.r.l. Italian Trusting* di Borgo San Lorenzo (Firenze):
periodo: dal 2 settembre 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - delibera CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 5 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fanciullacci*, sede legale in Montelupo Fiorentino e stabilimenti in Montelupo Fiorentino (Firenze) e Fiorano Modenese:
periodo: dall'8 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
prima concessione: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Filotex* di Prato (Firenze):
periodo: dall'8 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 10 ottobre 1983;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. E.D.E.M.*, sede in Roma e stabilimenti in Pietrasanta e Stazzema (Lucca):
periodo: dal 13 maggio 1985 al 10 novembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985: dal 12 novembre 1984;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Sipe Nobel*, sede in Roma e stabilimento in Gallicano (Lucca):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 3 dicembre 1985;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 23 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;
estensione delibera 18 gennaio 1985 fino al 3 dicembre 1985.

6) *S.p.a. Calzaturificio Apice* di Massarosa (Lucca):
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 20 gennaio 1983: dal 26 dicembre 1981;
pagamento diretto: si.

7) *Cantiere navale Antonio Giorgetti* di Viareggio (Lucca):
periodo: dal 21 ottobre 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 ottobre 1984: dal 23 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

8) *Decor vetrerie*, sede legale e stabilimento in Terranuova Bracciolini (Arezzo):
periodo: dal 14 gennaio 1985 al 14 luglio 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 gennaio 1985;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985: dal 16 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Ennia maglierie* di Montevarchi (Arezzo), fallita il 25 ottobre 1984:
periodo: dal 24 giugno 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 22 dicembre 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

10) *S.p.a. Contea's* di Montevarchi (Arezzo), fallita il 2 ottobre 1984:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 28 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° marzo 1985;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985: dal 29 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

11) *S.p.a. Cementir cementerie del Tirreno*, sede in Roma e stabilimento di Livorno:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 settembre 1985 sullo snellimento procedure CIGS;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Cantiere navale di Punta Ala*, sede legale in Livorno e stabilimento ed uffici in comune di Castiglione delle Pescaia (Firenze), località Punta Ala - Porto turistico:
periodo: dal 28 gennaio 1985, al 28 luglio 1985 prima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Cantiere navale di Punta Ala*, sede legale in Livorno e stabilimento ed uffici in comune di Castiglione della Pescaia (Firenze), località Punta Ala - Porto turistico:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
prima concessione: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.a.s. Tito Bianchi*, sede legale e stabilimento in Cecina (Livorno):
periodo: dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1984;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 23 aprile 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Labroterminal*, sede in Livorno:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 16 aprile 1984;
pagamento diretto: no.

16) *Conf. Pugliese Donato*, sede legale in Vinci (Firenze), ed unità di Montalcino (Siena):
periodo: dal 28 luglio 1985 al 26 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 1° novembre 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cimar*, sede in Colle Val d'Elsa (Siena):
periodo: dal 5 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 6 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Ghigiotti*, sede in Grosseto:
periodo: dal 20 maggio 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 novembre 1984;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Sugherificio Etruria*, sede in Follonica (Grosseto):
periodo: dal 1° luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Nuova Sanac*, sede in Genova e stabilimento di Massa:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 3 gennaio 1983;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Fanciullacci*, sede legale in Montelupo Fiorentino e stabilimenti in Montelupo Fiorentino e Fiorano Modenese (Modena):
periodo: dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985, prima concessione;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
pagamento diretto: no;
annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1985.

22) *S.p.a. R.R. Ragionieri* di Sesto Fiorentino (Firenze):
periodo: dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Vetrerie Rigatti*, sede legale e stabilimento in Castelfiorentino (Firenze):
periodo: dal 29 giugno 1985 al 31 dicembre 1985, prima concessione;
causale: ristrutturazione e127riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

24) *S.p.a. Laboratori Guidotti*, sede in Pisa:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1982: dal 5 aprile 1982;
pagamento diretto: no.

25) *S.r.l. Stylbert*, sede legale e stabilimento in Arezzo:
periodo: dall'8 aprile 1985 al 6 ottobre 1985, prima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Creazioni Natlyns*, sede in Montevarchi (Arezzo), fallita il 4 luglio 1985:
periodo: dal 4 luglio 1985 al 6 ottobre 1985, prima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

27) *S.r.l. Ferange*, sede in Bucine (Arezzo):
periodo: dal 6 maggio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985,
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984: dal 9 maggio 1983;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Runa*, sede legale in Scandicci (Firenze) e stabilimento in zona industriale di Asciano (Siena):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985, prima concessione;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.r.l. Fornace laterizi Crestini*, sede legale e stabilimento in Pienza (Siena):
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 3 agosto 1985, prima concessione:
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Morandi*, sede in Poggibonsi (Siena):
periodo: dal 18 aprile 1985 al 20 ottobre 1985, prima concessione:
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Carta cartoni cellulosa*, sede in Altopascio (Lucca):
periodo: dal 29 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no.

32) *S.p.a. Italcarta*, sede in Porcari (Lucca):
periodo: dal 18 marzo 1985 al 14 settembre 1985, prima concessione;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985: dal 18 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Central carta*, sede in Pescaglia (Lucca), frazione Monsagrati:
periodo: dal 3 giugno 1985 al 1° dicembre 1985, prima concessione;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Duchessa di S. Martino*, sede legale e stabilimento in S. Martino in Freddana - Pescaglia (Lucca):
periodo: dal 21 gennaio 1985 al 21 luglio 1985 prima concessione;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Duchessa di S. Martino*, sede legale e stabilimento in S. Martino in Freddana - Pescaglia (Lucca):
periodo: dal 22 luglio 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: ristrutturazione e riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale: dal 21 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicate:

1) *S.p.a. Samim*, sede in Roma:
periodo: dal 14 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Promozione Reimpiego Pontina*, sede in Latina:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 1° luglio 1986;
causale: di cui alla legge n. 143/85;
prima concessione: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
applicazione legge 27 aprile 1985, n. 143.

3) *Calcestruzzo Centro Italia S.a.s.*, sede in Foligno (Perugia):
periodo: dal 31 marzo 1985 al 30 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 gennaio 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Luccio di Ellera Umbra*, sede in Corciano (Perugia):
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Ellesse di Ellera Umbra*, sede in Perugia:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Cola* di Taverne di Corciano (Perugia), fallita il 7 marzo 1984:
periodo: dal 7 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1984: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

7) *S.a.s. Esse Quattro*, sede in Petrignano di Assisi (Perugia), fallita il 3 aprile 1985:
periodo: dal 28 aprile 1985 al 27 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 2 novembre 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

8) *Lanerossi confezioni S.p.a.*, sede e stabilimento in Orvieto (Terni):
periodo: dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

9) *Lanerossi confezioni S.p.a.*, sede e stabilimento in Orvieto (Terni):
periodo: dal 4 agosto 1985 al 3 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 4 febbraio 1985;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Promozione Reimpiego Terni* di Terni:
periodo: dall'8 luglio 1985 all'8 luglio 1986;
causale: di cui alla legge n. 143/85;
prima concessione: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
applicazione legge 22 aprile 1985, n. 143.

11) *S.r.l. Cartiera di Ovaro*, sede a Milano, stabilimento in Ovaro (Udine):
periodo: dal 17 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Arredomeccanica*, stabilimento di Sacile (Pordenone), fallita il 20 settembre 1984:
periodo: dal 21 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

13) *S.p.a. I.P.L.A.*, stabilimenti di Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli e Pordenone:
periodo: dal 22 settembre 1985 al 22 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1984: dal 27 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Manifattura del Friuli*, di Porcia (Pordenone), fallita il 26 aprile 1984:
periodo: dal 3 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 giugno 1983: dall'8 maggio 1982;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

15) *S.p.a. Mobilificio S. Paolo* di Pasiano di Pordenone (Pordenone):
periodo: dal 17 marzo 1985 al 16 giugno 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 11 maggio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, sede in Milano, stabilimento di Pordenone:
periodo: dall'8 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1981: dall'8 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano*, sede in Milano, stabilimento di Torre (Pordenone):
periodo: dal 29 dicembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 dicembre 1981: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si.

18) *S.n.c. Pietro Rosa e Figli*, di Maniago (Pordenone):
periodo: dal 5 maggio 1985 al 5 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento CIGS.

19) *S.n.c. Pietro Rosa e Figli* di Maniago (Pordenone):
periodo: dal 5 novembre 1985 al 2 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si;
CIPI 19 settembre 1985 snellimento CIGS.

20) *S.p.a. Navalimpianti*, con sede in Genova, filiane di Monfalcone (Gorizia):
periodo: dal 6 ottobre 1985 al 6 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali riuniti*, con sede in Trieste, unità produttiva Grandi Motori, Bagnoli della Rosandra (Trieste):
periodo: dal 2 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 settembre 1985: dal 3 settembre 1984;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Atlas Holzwerke* di Riva del Garda (Trento), fallita in data 10 febbraio 1983:
periodo: dal 6 ottobre 1985 all'11 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 luglio 1983: dal 13 aprile 1982;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

23) *S.a.s. August Krumm* di Lasa (Bolzano), fallita in data 17 ottobre 1984:
periodo: dal 14 aprile 1985 al 14 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

24) *S.a.s. August Krumm* di Lasa (Bolzano), fallita in data 17 ottobre 1984:
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 16 gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

25) *S.p.a. Magnabosco*, con sede e stabilimento in Cagliari:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 1° settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Refrattari Sarda* di Genova, Cave di Laconi e Murallao:
periodo: dal 25 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale:
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Talco e Grafite Valchisone*, filiale di Orani (Nuoro):
periodo: dal 30 giugno 1984 al 30 dicembre 1984;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1980: dall'11 giugno 1979;
pagamento diretto: no.

28) *S.p.a. Talco e Grafite Valchisone*, filiale di Orani (Nuoro):
periodo: dal 30 dicembre 1984 al 30 giugno 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1980: dall'11 giugno 1979;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Talco e Grafite Valchisone*, filiale di Orani (Nuoro):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1980: dall'11 giugno 1979;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a. Anic*, stabilimento di Gela (Caltanissetta):
periodo: dal 10 novembre 1985 al 9 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1984: dal 13 febbraio 1984;
pagamento diretto: no.

31) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo (ex SIMINS):
periodo: dal 1° agosto 1983 al 1° febbraio 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo (ex SIMINS):
periodo: dal 1° febbraio 1984 al 1° agosto 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo (ex SIMINS):
periodo: dal 1° agosto 1984 al 1° febbraio 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

34) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo (ex SIMINS):
periodo: dal 1° febbraio 1985 al 1° agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

35) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo (ex SIMINS):
periodo: dal 1° agosto 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° agosto 1983;
pagamento diretto: si.

36) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo, stabilimento ex Medil di Carini (Palermo):
periodo: dal 7 maggio 1984 al 7 novembre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo, stabilimento ex Medil di Carini (Palermo):
periodo: dal 7 novembre 1984 al 7 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo, stabilimento ex Medil di Carini (Palermo):
periodo: dal 7 maggio 1985 al 7 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Finedil - Industrie riunite per l'edilizia*, con sede e stabilimenti in Palermo, stabilimento ex Medil di Carini (Palermo):
periodo: dal 7 novembre 1985 al 31 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 7 maggio 1984;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Siciltubi*, con sede in Siracusa e stabilimento in Priolo (Siracusa):
periodo: dal 26 maggio 1985 al 30 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 17 giugno 1982: dal 23 novembre 1981;
pagamento diretto: si.

41) *S.p.a. Superest*, stabilimento di Zingonia (Bergamo), fallita in data 6 aprile 1984:
periodo: dal 1° aprile 1983 al 1° ottobre 1983;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Superest*, stabilimento di Zingonia (Bergamo), fallita in data 6 aprile 1984:
periodo: dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Superest*, stabilimento di Zingonia (Bergamo), fallita in data 6 aprile 1984:
periodo: dal 1° aprile 1984 al 1° ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1°. aprile 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

44) *S.p.a. Superest*, stabilimento di Zingonia (Bergamo), fallita in data 6 aprile 1984:
periodo: dal 1° ottobre 1984 al 1° aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

45) *S.p.a. Superest*, stabilimento di Zingonia (Bergamo), fallita in data 6 aprile 1984:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° aprile 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

46) *S.p.a. Sicrem*, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona):
periodo: dal 25 agosto 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1981: dal 1° dicembre 1980;
pagamento diretto: si.

47) *S.p.a. Montedison*, con sede in Milano:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1981: dal 1° dicembre 1980;
pagamento diretto: si.

48) *S.p.a. Montedison*, con sede in Milano:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 maggio 1981: dal 1° dicembre 1980;
pagamento diretto: si.

49) *S.p.a. Segem*, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

50) *S.p.a. Segem*, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

51) *S.n.c. Happy di Lippolis E. & C.* di Putignano (Bari), fallita in data 2 giugno 1983:
periodo: dal 3 marzo 1985 al 2 giugno 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 ottobre 1984: dal 2 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

52) *S.p.a. Costa*, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), fallita in data 21 marzo 1983:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1982: dal 5 luglio 1982;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

53) *S.p.a. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica*, in Caserta:
periodo: dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 784/80 e n. 63/82.

54) *S.p.a. M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali*, con sede in Salerno e stabilimenti in Nocera Inferiore ed Angri (Salerno) e uffici in Salerno:
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 31 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani*, con sede in Trieste, divisione costruzioni mercantili, stabilimento di Ancona:
periodo: dal 28 luglio 1985 al 24 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 28 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

56) *S.n.c. M. e N. Elettronic* di Fabriano (Ancona), fallita in data 18 luglio 1983:
periodo: dal 4 agosto 1985 al 19 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985: dal 7 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 301/79.

57) *S.p.a. Eurobust*, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona):
periodo: dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

58) *S.n.c. Pierfederici - Gasparini e Maughelli fornace laterizi* di Orciano (Pesaro):
periodo: dall'8 settembre 1985 all'8 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 10 dicembre 1984;
pagamento diretto: si.

59) *S.p.a. Ote Biomedica*, con sede e stabilimento in Firenze:
periodo: dal 7 novembre 1985 al 16 febbraio 1986;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 20 febbraio 1984;
pagamento diretto: no.

60) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano, unità commerciale di Massa Carrara:
periodo: dal 15 ottobre 1984 al 15 aprile 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano, unità commerciale di Massa Carrara:
periodo: dal 15 aprile 1984 al 26 maggio 1985;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

62) *S.p.a. Lanerossi confezioni* stabilimento di Terontola di Cortona (Arezzo):
periodo: dal 1° aprile 1982 al 30 giugno 1982;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° aprile 1982;
pagamento diretto: no.

63) *S.p.a. Montefibre*, unità di Vercelli, ora *Chatillon S.p.a.*
periodo: dal 9 giugno 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1977: dal 7 febbraio 1977;
pagamento diretto: si.

64) *S.p.a. Chimica Ferrandina*, con sede in S. Donato Milanese e stabilimento in Ferrandina (Matera), in liquidazione;
periodo: dal 14 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

65) *S.p.a. Romana industrie elettroniche - R.I.E.* di Roma:
periodo: dal 15 luglio 1985 al 14 luglio 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
applicazione legge n. 63/82 e n. 784/80.

66) *S.p.a. Chimica biosintesi*, stabilimento di Saline Joniche, Montebello Jonico (Reggio Calabria):
periodo: dal 14 luglio 1985 al 13 ottobre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

67) *S.p.a. Veneta generale abbigliamento*, con sede e stabilimento in Castelfranco Veneto (Treviso), già Geconf;
periodo: dal 25 febbraio 1985 al 28 luglio 1985;
causale: ristrutturazione;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1984: dal 30 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

68) *S.p.a. Montefibre*, unità di Porto Marghera (Venezia), ora *S.I.P.A. S.p.a.*:
periodo: dal 10 marzo 1985 all'8 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1977: dal 16 maggio 1977;
pagamento diretto: si.

69) *S.p.a. Stabilimenti meccanici V.M.*, con sede in Trieste, stabilimento di Cento (Ferrara):
periodo: dal 29 settembre 1985 al 29 dicembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

70) *S.p.a. Monte di Son Eslon*, in liquidazione, stabilimenti di Vercelli e Potenza:
periodo: dal 3 marzo 1985 al 6 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 giugno 1984: dal 3 settembre 1983;
pagamento diretto: si.

71) *S.p.a. Cartiere Burgo* di Verzuolo, stabilimenti di Corsico, Treviso, Mantova, Ferrara e deposito di Corsico:
periodo: dal 23 giugno 1985 al 22 settembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 31 dicembre 1982;
pagamento diretto: si.

72) *S.p.a. Ausimont*, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

73) *S.p.a. Ausimont*, con sede in Milano, uffici vendita, filiali e unità produttive nazionali:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

74) *S.p.a. Montedipe*, con sede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa):
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981 dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

75) *S.p.a. Farmoplant*, con sede in Milano, uffici in Milano, centro ricerche in Milano Linate e stabilimento in Massa Carrara comprese filiali di vendita e uffici periferici:
periodo: dal 12 maggio 1985 all'11 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1981: dal 17 novembre 1980;
pagamento diretto: si.

76) *S.p.a. Fertimont*, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo (Savona), uffici vendita e filiali:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 17 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

77) *S.p.a. Fertimont*, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e S. Giuseppe di Cairo (Savona), uffici vendita e filiali:
periodo: dal 17 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

78) *S.p.a. Montepolimeri*, con sede in Milano ed unità produttive in Bollate (Milano), Castellanza (Varese), Ferrara, Mantova, Porto Marghera (Venezia), Rho (Milano), Terni, Brindisi, Priolo (Siracusa), uffici vendita e filiali compresi, ora *Montedipe S.p.a.*:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1981: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

79) *S.p.a. Resem*, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli) compresi uffici vendita e filiali:
periodo: dal 17 febbraio 1985 al 18 agosto 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

80) *S.p.a. Resem*, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli) compresi uffici vendita e filiali:
periodo: dal 18 agosto 1985 al 17 novembre 1985;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 23 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A0358

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia, è vacante la disciplina «storia orientale antica» (ruolo professori seconda fascia), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla disciplina anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A0406

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante. (Ordinanza 18 gennaio 1986)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982;
Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;
Constatato che degli 8 milioni di dosi di vaccino trivalente AOC prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia sono state utilizzate 945.000 dosi di vaccino monovalente per suini, ai fini della profilassi immunizzante di urgenza nelle zone delle province di Modena e Reggio Emilia dove è in corso una epizoozia di afta epizootica nella suddetta specie animale da virus tipo «C»;
Considerato che non si ritiene prudente utilizzare, ai fini della profilassi della infezione aftosa nei suini, le restanti 1.247.950 dosi di antigene monovalente «C» controllato mediante prove di protezione su bovino, prodotte dagli altri due istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al decreto ministeriale 20 giugno 1985 nelle premesse citato, in quanto appare opportuno mantenere le suddette dosi disponibili al fine di disporre di un sufficiente numero di dosi di vaccino trivalente AOC per le necessità della profilassi sui bovini;
Rilevato che presso l'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia è disponibile una quantità di antigene sufficiente per l'allestimento di 1.500.000 dosi di vaccino antiaftoso monovalente «C» per suini non sottoposto al controllo di capacità protettiva di cui all'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 10 marzo 1982, ma tuttavia sottoposto ai controlli eseguibili in laboratorio;
Constatato che i tempi tecnici per attuare il controllo suddetto richiedono un periodo di almeno due mesi;
Considerato che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale suddetto hanno dato sempre risultati favorevoli;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 gennaio 1986;

Ordina:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è incaricato della distribuzione urgente di 1.500.000 dosi di vaccino antiaftoso monovalente «C» in veicolo oleoso, per suini.

Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nel capitolato tecnico allegato alla presente ordinanza.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 18 gennaio 1986

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

CAPITOLATO TECNICO

Il vaccino antiaftoso emulsionato per suini è costituito da una emulsione acqua in olio, in cui la base acquosa è rappresentata da virus aftoso inattivato e l'adiuvante oleoso è costituito da una miscela di olii minerali leggeri ed esteri di acidi grassi con alcoli polivalenti.

Ciascuna dose suino deve contenere una quantità di antigene non inferiore a quattro volte la quantità minima di antigene che ha una potenza bovina (p.b.) uguale a 8.

86A0444

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia.

86A0410

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenchi numeri 1, 2, 3 e 4.

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1381 Mod. 25-A D.P. — Data: 10 dicembre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Cassa di risparmio, sede di Torino. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 9.215.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1443 Mod. 25-A. — Data: 16 dicembre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Guerrieri Ferdinanda, nata a Siracusa il 19 agosto 1925. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 20.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1492 Mod. 25-A D.P — Data: 21 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 100.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 Mod. 241 D.P. — Data: 22 marzo 1985. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale tesoro di Milano. — Intestazione: Maccioni Augusto, nato a Trinità d'Agultu (Sassari) il 13 agosto 1948. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 15. — Capitale: L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

86A0384

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 21 gennaio 1986 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	690
Gasolio agricoltura	»	475
Petrolio agricoltura	»	464
Gasolio pesca e piccola marina	»	436
Petrolio pesca e piccola marina	»	426

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	602	605	608	611	614
Petrolio (*)	»	641	644	647	650	653
Olio comb.le fluido	L./kg	432	435	438	441	444

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A0495

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 28 marzo 1985, n. **983**.

Circolazione e sosta delle «autocaravan».

A - PREMESSA

La presente circolare è volta a meglio uniformare, su tutto il territorio nazionale, la disciplina della circolazione e sosta delle autocaravan.

B - DEFINIZIONE DELLE AUTOCARAVAN

Con l'entrata in vigore della legge 18, febbraio 1982, n. 38, le autocaravan sono state ricomprese (art. 2) fra gli autoveicoli elencati nell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Esse — art. 26, lettera *L)* — sono caratterizzate dalla speciale carrozzeria e dalla permanente destinazione «trasporto ed alloggio di persone» — essendo notoriamente fornite di letti e di autonomi mezzi di raccolta delle acque luride — e sono inoltre assoggettate alle stesse norme tecniche delle autovetture e/o autobus (art. 2, terzo comma, della legge n. 38/82).

Ne consegue che l'autocaravan, ove sia utilizzato in ordinarie forme di circolazione stradale (compresa la sosta) come per il turismo itinerante, è un autoveicolo che per le sue caratteristiche va assimilato alle autovetture e/o autobus, ciò soprattutto ai fini della legittima individuazione dei soggetti obbligati dai provvedimenti limitativi della circolazione stradale che possono essere disposti dalle autorità preposte.

C - LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DEI CENTRI ABITATI

Il primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, attribuisce al prefetto il potere di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade correnti fuori dei centri abitati, quando sussistano motivi di sicurezza pubblica, esigenze di carattere militare o motivi di pubblico interesse.

I provvedimenti debbono essere emanati in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici.

Per effetto della entrata in vigore dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attribuzione, limitatamente ai motivi di pubblico interesse, è stata devoluta al presidente dell'amministrazione provinciale.

Unico oggetto dei provvedimenti di cui trattasi è la sospensione della circolazione nelle strade fuori dei centri abitati o per quelle che, pur attraversando detti centri, non siano comunali come espressamente dispone il terzo comma dell'art. 4.

La sospensione della circolazione deve essere *temporanea,* cioè deve essere prefissato nel tempo il momento del suo venir meno.

Si può dire che i provvedimenti previsti dall'art. 3, primo comma, sono determinati nell'oggetto e discrezionali nei motivi.

Questa discrezionalità riceve però una prima limitazione per il fatto che i motivi di sicurezza pubblica, le esigenze di carattere militare ed i motivi di pubblico interesse debbono essere relativi alla circolazione stradale sicchè detti motivi ed esigenze non possono giustificare un intervento limitativo in materia di circolazione stradale quando non abbiano ad oggetto specifico proprio la sicurezza della circolazione.

I motivi di pubblico interesse e di sicurezza pubblica e le esigenze di carattere militare, sono da intendere, quindi, come pubblico interesse ad una regolare e non pericolosa circolazione, sicurezza pubblica di circolazione ed esigenze di carattere militare della circolazione.

Quanto sopra vale ad individuare i presupposti del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione sulle strade, in quanto queste sono le circostanze che si risolvono in motivi dell'atto.

Le autorità preposte alla circolazione sulle strade extra urbane non possono, perciò emanare provvedimenti limitativi ai sensi del codice della strada che individuino e colpiscano, fra tutte le possibili categorie di utenti, le sole autocaravan senza ulteriore logica e precisa specificazione dei motivi per cui soltanto questa categoria di autoveicoli — proprio in quanto tale — possa nuocere al regolare andamento della circolazione stradale, e non, invece, altri mezzi di peso o ingombro pari o superiore.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59, disciplina poi i poteri degli enti proprietari delle strade poste fuori dei centri abitati, e cioè i poteri dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.

È attribuito all'ente proprietario della strada il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali delle strade.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni possono, però essere stabiliti dagli enti proprietari delle strade solo per ciascuna strada o per un tratto di essa, sicchè non è consentita l'adozione di un provvedimento relativo a più strade, nel quale cioè sia stabilito un obbligo, un divieto ovvero una limitazione riguardanti tutte le strade scorrenti fuori dei centri abitati di proprietà dell'ente che adotta il provvedimento (e ciò, tra l'altro, anche per la obiettiva difficoltà, per l'utente, di individuare, di volta in volta, quale sia l'ente proprietario).

Il dover inerire ad una singola strada ovvero ad un tratto di essa è stabilito, ovviamente, al fine di consentire la necessaria specifica e puntuale valutazione delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali di una strada ben individuata, e far si che, in effetti, il provvedimento concreto risponda effettivamente alla sua finalità di tutela della circolazione in quel preciso e circoscritto ambito stradale. Ciò che non esclude, peraltro, la possibilità di una unificazione formale in un solo atto di più provvedimenti concernenti una molteplicità di strade i quali siano in ogni caso, il frutto anche di una pluralità di specifici apprezzamenti.

La disposizione consente anche che l'obbligo, il divieto o la limitazione siano relativi a determinate categorie di utenti, ma pure in tal caso vale quanto si è appena detto, sicchè non solo i relativi provvedimenti limitativi dovranno essere sempre motivati dalle esigenze della circolazione e dalle caratteristiche strutturali delle singole strade, ma dovranno anche avere specifico riguardo, naturalmente, alle peculiari caratteristiche delle varie categorie di utenza che, di volta in volta, si intende investire con tali provvedimenti.

D - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEI CENTRI ABITATI

Il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/59 dispone che i comuni possono, in ordinanza del sindaco, quale organo del comune, con efficacia limitata alla circolazione nei centri abitati, adottare i provvedimenti indicati nel precedente art. 3, commi primo, secondo e terzo, tra cui:

sospensione temporanea della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici;

stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade;

vietare o limitare la sosta ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico.

Si possono, nel merito, formulare le stesse considerazioni sovraesposte, precisando inoltre che la «sosta» dei veicoli va ricompresa nella nozione tecnica ed in quella giuridica di circolazione stradale.

Anche nei centri abitati, quindi, provvedimenti a carico delle sole autocaravan non sono ammissibili se non nei limiti e nei termini prima illustrati, e mai dunque in termini puramente discriminatori rispetto ad altri autoveicoli recanti le stesse caratteristiche di peso e/o ingombro.

E - CONCLUSIONI

Quanto sin qui esposto, se porta ad escludere che provvedimenti discriminatori a cario della sola categoria delle autocaravan, in quanto tale e perchè tale — e al di fuori di altre specifiche e peculiari considerazioni a tale sola categoria inerenti — possano essere assunti dalle autorità competenti per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione e sulla base, quindi, di disposizioni contenute nel codice della strada, non escludono, per contro, la possibilità che le autorità competenti emanino autonomi provvedimenti in grado anche di incidere, in certa misura, sulla libera circolazione degli automezzi in questione con specifica considerazione degli usi particolari cui questi veicoli possano essere adibiti, e cioè:

1) alloggio di persone;
2) soste invernali e simili.

Ciò peraltro potranno fare solo richiamandosi a distinte e specifiche discipline normative (poste, ad esempio, a tutela della sanità ed igiene pubblica, ovvero della sicurezza pubblica in quanto tale) e non richiamandosi, con non consentite motivazioni ibride, anche a disposizioni contenute nel codice della strada.

Non potranno, peraltro, essere emanate ordinanze limitative con formule ambigue («è vietato il campeggio», «l'attendamento o la sosta», ad esempio, «alle roulotte o simili») o quanto meno errate perchè non conformi alle definizioni di legge «autocaravan» o «caravan» (giusta legge n. 38/82).

Sempre esemplificando ove si riscontrasse l'assoluta necessità di precludere l'accesso degli autoveicoli in determinate vie o strade al fine di impedire l'invasione massiccia di terreni pubblici o privati, «il relativo provvedimento sarà di competenza del prefetto per motivi di esclusiva sicurezza pubblica».

D'altro canto poichè le autocaravan, in relazione agli usi speciali di cui si è detto, danno luogo a forme di cosiddetto «campeggio libero», è evidente che la disciplina dello specifico uso è compito della vigilanza locale.

Si ribadisce — in conclusione — che al contrario in nessun caso potrà procedersi in base a divieti di circolazione e sosta sulle strade, che si possano configurare come effettiva azione aprioristica di indiscriminata repressione, dato che le autocaravan hanno la medesima libertà di circolazione rispetto agli altri autoveicoli di pari ingombro, cui sono perfettamente equiparate ai fini della dinamica della circolazione.

Il Ministro: NICOLAZZI

86A0328

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria, disponibile al 31 dicembre 1985.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente, del ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della difesa, si prevede si renderà disponibile un posto, per effetto della cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 1° luglio 1985, del dirigente superiore Di Gioia dott. Luigi, da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301;

Ritenuto che occorre procedere sollecitamente all'emanazione del succitato bando di concorso per la copertura dell'unico posto vacante al 31 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile alla qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto, disponibile al 31 dicembre 1985, di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della difesa, quadro *L*, - tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre, 123/A - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) ente di appartenenza;

c) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) titolo di studio posseduto;

e) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I candidati ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1985
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 109

86A0345

Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici ingegneri del genio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici ingegneri del genio militare, Quadro *E*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è disponibile un posto per effetto della cessazione dal servizio, per raggiunti limiti di età, del primo dirigente Bellusci dott. Gustavo, a decorrere dal 1° gennaio 1985, da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301;

Ritenuto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del suaccennato bando di concorso per la copertura dell'unico posto vacante al 31 dicembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile alla qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente, nel ruolo dei dirigenti tecnici ingegneri del genio militare, Quadro *E*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre, 123/A - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ente di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I candidati ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1985
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 108

86A0343

Concorso speciale, corso-concorso e concorso pubblico a complessivi dodici posti nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1985 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi, di cui al quadro *A* della tabella VIII, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si sono verificate dodici vacanze, di cui otto nella qualifica di dirigente superiore e quattro nella qualifica di primo dirigente;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, i sopraindicati dodici posti di primo dirigente vanno conferiti in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Considerato, altresì, che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei succitati bandi di concorso per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione dirigenziale, costituenti unico ciclo ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i dodici posti disponibili al 31 dicembre 1985, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa, quadro *A*, tabella VIII annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono conferiti mediante concorso speciale, corso-concorso e concorso pubblico, che vengono indetti con il presente decreto nel modo seguente:

a) concorso speciale, per esami, per il conferimento di cinque posti;

b) corso-concorso di formazione dirigenziale per il conferimento di cinque posti;

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle eventuali vacanze che potranno verificarsi entro il 31 dicembre 1985.

Al concorso speciale, per esami, di cui alla lettera *a*) ed al corso-concorso di cui alla lettera *b*) del presente articolo, sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati, rispettivamente, nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui alla lettera *c*) del presente articolo, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985. Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data sopra indicata purchè in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche-marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia ed i liberi professionisti laureati in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze economiche-marittime o in economia e commercio o in scienze coloniali o in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche o in scienze statistiche o in scienze dell'informazione o in scienze economiche e sociali o in economia politica o in economia aziendale o in scienze bancarie e assicurative o in sociologia, iscritti da almeno cinque anni alla data predetta nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno inoltrare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre, 123/*A* - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

d) diploma di laurea posseduto;

e) titoli di servizio di cui ai comma 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

f) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6, per i candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami;

g) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno, altresì, dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla scadenza del bando i trentacinque anni di età o di avere titolo alle elevazioni di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso la pubblica amministrazione, di avere assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di trentacinque anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale, per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione della difesa.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

diritto costituzionale;
diritto civile;
economia politica, scienza delle finanze e principi di statistica;
diritto penale comune e militare (principi generali);
contabilità di Stato;
legislazione concernente la leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, Marina e Aeronautica; il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate nonchè l'ordinamento della Difesa.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della Difesa in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale della Difesa è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi o servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, lettera *b)*.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, lettera *b*), dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie ed il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione della difesa . . . . . . » 5
c) pubblicazioni scientifiche . . . . » 7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione utilizzabili nell'Amministrazione della difesa . . . . » 4
e) specializzazioni post-laurea . . . . » 6
f) altri titoli culturali . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, lettera c), dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esami, dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa e allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Commissioni

Le commissioni giudicatrici, composte a norma della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano fare valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o fare pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre 123/A - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o fare pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Via XX Settembre 123/A - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente;

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1985
Registro n. 51 Difesa, foglio n. 110

86A0346

Diario e sede della prova di esame del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a diciotto posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Piemonte.

La prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a diciotto posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Piemonte (il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1985), si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, aule « A » e « B », via G. Induno n. 4, nel giorno 16 maggio 1986 con inizio alle ore 8.

Eventuale rinvio della data suddetta, determinato da eventi sopravvenuti, sarà indicato con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 1986

86A0340

Rinvio della pubblicazione dei diari e sedi delle prove di esame dei concorsi pubblici circoscrizionali a posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Toscana, Sicilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1985.

Il diario e la sede della prova di esame del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quindici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Toscana, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova di esame del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sicilia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova di esame del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a ventinove posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

86A0341

Rinvio della pubblicazione dei diari e sedi delle prove di esame dei concorsi pubblici circoscrizionali a posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Liguria, Sardegna, Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Emilia-Romagna, Umbria e Marche, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a dodici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Liguria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a tredici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Sardegna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a ventotto posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lombardia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a nove posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Puglia e Campania, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a trenta posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nella regione Lazio, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

Il diario e la sede della prova scritta del concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, per le esigenze degli enti ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria e Marche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 giugno 1986.

86A0342

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per il servizio di rianimazione . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, con il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosessantottesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta cattedra di patologia chirurgica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di quarta patologia chirurgica - istituto di prima clinica chirurgica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosettantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di chimica - Università «La Sapienza» di Roma - piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica per le esigenze della prima cattedra . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centoquarantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta cattedra di patologia chirurgica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove

d'esame si svolgeranno presso la quarta cattedra di patologia chirurgica - istituto di prima clinica chirurgica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, con il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quarta cattedra di patologia chirurgica, istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della quarta cattedra di patologia chirurgica - istituto di prima clinica chirurgica - policlinico Umberto I - viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosettantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

86A0389

Concorsi a posti di personale non docente presso la Scuola normale superiore di Pisa

E indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di segretario (sesta qualifica funzionale), in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della Scuola normale superiore di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo e sessantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

È indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ragioniere (sesta qualifica funzionale), in prova, nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie.

Titolo di studio richiesto: diploma di ragioniere e perito commerciale, ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e regioneria), ovvero diploma di abilitazione tecnica rilasciata da istituti tecnici (sezione commerciale).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della Scuola normale superiore di Pisa - piazza dei Cavalieri n. 7 - Pisa, alle ore 8,30 del sessantesimo e sessantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

86A0388

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

dipartimento di filosofia. . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni quaranta alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

86A0387

REGIONE VENETO

Concorsi a due posti di assistente medico di oculistica presso l'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a due posti di assistente medico di oculistica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore del personale dell'U.S.L. in Treviso.

86A0368

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**90.000**
- semestrale	**L.**	**50.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**180.000**
- semestrale	**L.**	**100.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**75.000**
- semestrale	**L.**	**40.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**20.000**
- semestrale	**L.**	**12.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	**L.**	**285.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	**L. 1.000**	**1.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione	**L. 1.500**	**1.700**
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	**L. 2.000**	**2.000**

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**82.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221